

UMBERTO POTOTSCHNIG

EGIDIO TOSATO GIURISTA \*

Sulla figura di Egidio Tosato giurista le testimonianze possibili sono molte. Chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo, di leggere le sue opere, di sentire qualche sua lezione, di lavorare con lui nell'approfondimento e nella ricerca di concetti e principi giuridici, potrebbe attestare aspetti significativi del suo modo di essere e di esprimersi come studioso eminente e come operatore efficace del diritto. Dovendo parlare di lui, dei suoi scritti e del suo pensiero, oggi, quando egli non è più tra noi e ancora ci chiediamo come questo sia potuto accadere tanto lo sentiamo vivo e partecipe di tutte le cose dei nostri giorni, penso di poter citare soltanto due di queste testimonianze per il significato particolarissimo che mi pare di dover loro riconoscere.

La prima viene dalla recente pubblicazione degli scritti raccolti in suo onore: si tratta di tre grossi volumi che racchiudono, nel loro insieme, una settantina di saggi che vanno dalla storia costituzionale al diritto pubblico generale, ai maggiori temi di diritto costituzionale moderno, con particolare insistenza su quelli della libertà e delle autonomie nella Costituzione italiana. A dire il vero, questo degli «scritti in onore» è un genere letterario che, nel corso degli anni più recenti, è talvolta scaduto a livello di un rito. Ma non è così nel caso di Egidio Tosato, se consideriamo che alla raccolta in suo onore hanno desiderato di essere presenti, ciascuno con un proprio saggio, la gran parte degli studiosi più insigni del diritto pubblico contemporaneo, a cominciare da Crisafulli, Sandulli, Leopoldo Elia, Paolo Barile, Gianantonio Micheli, per citare solo i nomi più noti, perché accanto a costoro v'è una schiera innumerevole di altri più giovani, anche se a loro volta già riconosciuti maestri del diritto pubblico. Perciò a me pare che questi volumi (che si aprono con una presentazione, assai bella, di Giuliano Amato) lungi dal costituire un episodio rituale del mondo accademico, siano il segno tangibile della larghissima stima da cui Tosato era cir-

\* Comunicazione letta dall'Accademico Prof. UMBERTO POTOTSCHNIG all'inizio della tornata tenuta nella Sala d'Onore del Municipio di Vicenza l'8 giugno 1985 (testo trascritto dalla registrazione su nastro magnetico). L'On. Prof. Egidio Tosato fu Presidente dell'Accademia Olimpica dal 1949 al 1959.

condato, pur nella sua ostinata modestia e nel suo carattere alieno da qualsiasi riconoscimento ufficiale o pubblico.

L'altra testimonianza, ancora più significativa, viene dal fatto che al prof. Tosato la direzione scientifica dell'*Enciclopedia del Diritto* aveva affidato la voce forse più impegnativa e importante di tutta l'opera, la voce «STATO». E sappiamo che a questa voce Tosato stava in effetti lavorando. L'aver affidato a lui questo incarico, nell'ambito di quella che possiamo definire senz'altro come la più complessa e ambiziosa iniziativa editoriale di questo secolo nel campo della scienza giuridica, riguardo ad un tema «Lo Stato» che richiede eccezionali doti di sintesi per quanto hanno elaborato in età moderna le scienze giuridiche, quelle storiche, quelle filosofiche, quelle politologiche, tutto ciò vi dice la considerazione altissima che Tosato e la sua cultura riscuotevano anche negli ultimi anni; ma dice al tempo stesso quanto i suoi polsi erano saldi nel saper affrontare il lavoro difficile che lo attendeva.

Traguardi di questa importanza sono di pochi, anzi di pochissimi: e diciamo pure che Tosato li ha raggiunti maturandosi con un lavoro ininterrotto, in un intero cinquantennio di studi.

La sua prima pubblicazione, riguardante la legge di delegazione, ancora oggi notissima e sin da allora molto apprezzata (tant'è che gli meritò subito, assieme a tanti altri lavori coevi, la vittoria nel concorso a cattedra di Diritto amministrativo), è del 1932. L'ultimo saggio – sui rapporti tra persona, società intermedie e Stato – è del 1932, esattamente 50 anni più tardi. Tra queste due date si snoda una produzione scientifica costante, sempre controllata, sui temi centrali del diritto costituzionale e del diritto amministrativo.

Schematicamente questa produzione la possiamo raggruppare in tre periodi, in coincidenza anche con la permanenza di Tosato in sedi di insegnamento universitario diverse.

Al primo periodo, che va fino al 1939-40, mentre egli frequentava a Padova la scuola eccezionale di Donato Donati per poi insegnare, prima a Cagliari e poi a Venezia, vanno ascritti, oltre al volume sulla Legge di delegazione, due saggi sulla cittadinanza delle persone giuridiche, uno sul riconoscimento degli enti morali nella teoria degli atti amministrativi, due su temi di giustizia amministrativa (di cui uno, particolarmente importante, sull'interesse materiale e interesse processuale nelle giurisdizioni amministrative di legittimità): infine un lavoro, pubblicato negli scritti in onore di Santi Romano, sulla natura giuridica delle leggi tributarie.

Al secondo periodo, che va dal 1940 al 1964 e che coincide, grosso modo, con gli anni passati alla cattedra di diritto costituzionale dell'Università di Milano, appartengono i lavori preparati in vista o a seguito della nuova Costituzione della Repubblica: un saggio sulla le-

gittimità del governo, uno sulla garanzia delle leggi costituzionali, uno sul principio di sussidiarietà nell'intervento statale, altri sulla Regione e sui corpi intermedi, e – soprattutto – il saggio «Sovranità del popolo e sovranità dello Stato», pubblicato per gli studi in onore di De Francesco.

Il terzo ed ultimo periodo è quello che si colloca tra il 1970 e il 1982. Sono gli anni di insegnamento di scienze politiche all'Università di Roma, cui Tosato era stato peraltro trasferito fin dal 1962. È il periodo che vede il nostro Autore soffermarsi su altri argomenti, anche nuovi, come i problemi giuridici delle radiodiffusioni e della televisione. Contemporaneamente, però, egli ritorna sui temi classici di grande respiro: negli scritti in memoria di Esposito pubblica un saggio sugli aspetti fondamentali dello Stato; in quelli in onore di Ambrosini riprende il tema delle prestazioni patrimoniali del cittadino e delle relative disposizioni di legge. Infine, nell'ultimo scritto (quello del 1982 che prima citavo) torna sui rapporti tra persona, società intermedie e Stato.

Non mi è possibile qui neppure accennare alle linee ispiratrici che emergono da tutta questa sua ricca produzione scientifica. Sulle opere del primo periodo ha scritto, del resto, di recente, con grande competenza e con partecipazione commossa, un altro allievo di Donato Donati e cioè Guido Lucatello, in un lavoro pubblicato nel 1984 su «Diritto e società», dedicato specificamente alle opere giuridiche padovane di Egidio Tosato.

A me pare di poter dire come anche questa sua produzione più remota trovi la propria ispirazione più convincente alla luce di quella successiva e in particolare nell'ambito di quella grande, affascinante avventura che Tosato e gli uomini di cultura della sua generazione hanno vissuto, partecipando alla rifondazione dello Stato di diritto e dello Stato democratico attraverso il dibattito svoltosi dentro e fuori l'Assemblea Costituente. Al momento in cui questa avventura cominciava non solo l'uomo ma il giurista Tosato era nel pieno della sua maturità: e la sua competenza, la sua preparazione, il suo ingegno, la sua incredibile lucidità potevano arrecare, come di fatto hanno arrecato, un contributo assolutamente eccezionale ad un lavoro comune che viene giudicato ancora oggi, a quarant'anni da allora, straordinariamente fecondo.

Eletto nel giugno del 1946 deputato all'Assemblea Costituente, nella lista nazionale della Democrazia Cristiana, Tosato si trovò a svolgere un ruolo di primissimo piano, essendo stato relatore sul tema del «Potere Esecutivo», nei lavori della seconda sottocommissione e poi nei lavori della stessa assemblea.

In entrambe queste sedi, Egidio Tosato si batte a lungo, senza mai

cedere a stanchezze (e talvolta dissociandosi dalle direttive del partito nelle cui fila era stato eletto), soprattutto su di un punto, ossia sull'esigenza irrinunciabile di rinforzare l'Esecutivo per assicurare al governo, prima ancora che la stabilità (che era l'obiettivo primario di altri costituenti illuminati, a cominciare da Costantino Mortati), l'unità, l'efficienza, la continuità dell'azione, considerate nel loro insieme come *conditio sine qua non* per il corretto funzionamento di un regime parlamentare. Questa esigenza, avvertita allora da pochi a fronte di una preoccupazione assai più diffusa di tenere il governo sotto lo stretto controllo del Parlamento, conduce Tosato a guardare con preferenza l'introduzione in Italia di un sistema di governo presidenziale. La spiegazione è che egli aveva meditato con attenzione sull'esperienza parlamentare italiana pre-fascista, nonché sull'esperienza parlamentare della 3<sup>a</sup> Repubblica francese e avere riflettuto anche sui bisogni presenti nella società italiana del secondo dopoguerra, persuadendosi poco alla volta che il regime parlamentare non era la forma unica, esclusiva e necessaria per attuare la democrazia nel nostro paese. Senonché, malgrado qualche autorevole ma isolato pronunciamento a favore di un governo presidenziale, primo fra tutti quello, non certo sospetto, di Piero Calamandrei, questa tesi si rivelò perdente. E lo stesso Tosato decideva di abbandonarla dopo un vivace scambio di opinioni con Don Sturzo, e dopo che De Gasperi in persona lo aveva messo sull'avviso che, se egli avesse insistito su quella strada, i suoi avversari lo avrebbero accusato grossolanamente di voler instaurare una dittatura.

A questo punto Tosato si schiera apertamente tra i fautori di un sistema di governo parlamentare, ma insiste perché esso venga corretto o, come si dice in gergo, razionalizzato, controbilanciando la preminenza del Parlamento, non tanto con un capo di Stato dotato di poteri forti (come si era tentato di fare a Weimar), ma attraverso un Presidente del Consiglio o Primo Ministro posto il più possibile al riparo dai capricci e dagli umori mutevoli delle Camere e dei partiti.

La proposta che Tosato avanzava a questo riguardo, come relative alla seconda sottocommissione, era estremamente interessante, anche perché anticipava in larga misura soluzioni che, rifiutate dall'Assemblea Costituente in Italia, avrebbero trovato poi accoglienza da parte della Costituente di Bonn per la Repubblica Federale Tedesca.

In grande sintesi, la proposta di Tosato prevedeva:

1) un Presidente del Consiglio non pari-ordinato ma sovra-ordinato ai ministri. Una sorta, dunque, di Cancelliere, designato dalle Camere nell'ambito di una lista di candidati predisposta dal Capo dello Stato, previa consultazione delle forze politiche, con l'intesa che questa designazione sarebbe valsa come fiducia parlamentare;

2) si stabiliva che il primo firmatario della mozione di sfiducia che avesse ottenuto la maggioranza assoluta di voti sarebbe stato considerato come Presidente del Consiglio designato. Tosato diventava così l'ideatore del sistema del voto di sfiducia costruttivo, che egli giustificava osservando che esso avrebbe favorito la formazione di coalizioni nell'ambito parlamentare, in modo da arrivare gradualmente a quella bipolarizzazione di forze che avrebbe potuto portare alla lunga anche in Italia ad un sistema bipartitico;

3) si suggeriva, infine, di diversificare nettamente le due Camere, facendo del Senato un organo più direttamente rappresentativo delle realtà regionali e affidando esclusivamente all'Assemblea Nazionale, costituita dai membri delle due Camere in seduta comune, il potere di provocare attraverso il voto di sfiducia le dimissioni del Governo. Così Tosato si preparava a tenere separata la funzione legislativa (che rimaneva affidata distintamente alle due Camere) dalla funzione di controllo politico, spettante invece alla sola Assemblea Nazionale.

Come noto, nessuna di queste tre proposte (che costituivano il punto più avanzato della forma di governo parlamentare razionalizzato proposto da Tosato) venne accolta dalla Costituente, che preferì indirizzarsi supinamente a favore di un sistema parlamentare nella forma più fluida possibile.

Ma non è certo un caso che queste stesse proposte, o almeno alcune di queste, e comunque le loro linee ispiratrici, favorevoli ad un rafforzamento dell'Esecutivo, siano state di nuovo affacciate di recente nella sede più autorevole, quella parlamentare, in occasione del lavoro svolto dalla commissione Bozzi per la riforma istituzionale.

Basterebbe questa coincidenza ad evidenziare quanto acuto e lungimirante fosse il pensiero di Egidio Tosato negli anni della Costituente. Certo, verrebbe da pensare che egli è stato tra quelli che seminano ma non raccolgono; ma nemmeno questo sarebbe del tutto vero, perché in realtà, cadute le punte più avanzate del suo disegno, Tosato ha visto favorevolmente accolte dall'Assemblea Costituente una serie di sue proposte minori, sempre rivolte ad accrescere la solidità e la completezza dell'Esecutivo. Sorprende, semmai, la tenacia e la prontezza con cui egli torna a riproporre ogni volta in forme nuove la stessa esigenza, non solo in sede della Commissione dei 75, ma anche in Assemblea Costituente. Tosato non esita ad avanzare, ad esempio, una sua idea personale circa l'elezione del Capo dello Stato, presentando, senza l'assenso della DC, un emendamento secondo cui, se dopo il terzo scrutinio non si fosse raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei voti, il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto essere eletto a suffragio universale diretto dal corpo elettorale, scegliendo tra due candidati, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, designati dalle Camere riu-

nite. Egli spiegava che la possibilità di una elezione diretta avrebbe indotto i parlamentari a cercare un accordo su di un candidato di grande prestigio e insisteva nel dire che, se il Capo del governo è strutturalmente debole, occorre rafforzare la posizione del Presidente della Repubblica. Solo un Capo dello Stato sottratto quanto più è possibile alle pressioni immediate dei partiti e delle correnti, può essere, diceva Tosato, reale garanzia di un sistema debole ed instabile.

Potrei continuare a lungo questa rassegna, anche con l'ausilio della ricerca pregevolissima che sul contributo di Egidio Tosato alla Costituente ha pubblicato nel 1981, sulla rivista «Il politico» la sua ultima assistente, la professoressa Fernanda Bruno. Preferisco domandarmi, a questo punto, da che cosa nasceva in lui questa preoccupazione costante di configurare un Esecutivo autorevole, capace di produrre decisioni efficaci e coerenti. C'è il rischio, in effetti, che questa sua preoccupazione venga intesa come ispirata da una attenuazione, magari inconsapevole o ingenua, delle garanzie di libertà e dei valori democratici riscoperti con l'affermarsi della cosiddetta volontà generale.

In Tosato non è così. Ne sono prova indiscussa quei suoi scritti del secondo e terzo periodo, che forniscono (per così dire) il quadro di riferimento del suo disegno istituzionale. Leggendoli, si scopre che la sua idea di un governo indipendente dagli umori passeggeri delle Camere e dei partiti non è altro che la fedele e coerente applicazione del principio della divisione dei poteri: principio sul quale egli non si stanca di insistere, essendo convinto che una delle cause della crisi della democrazia parlamentare in Italia doveva essere individuata nel non funzionamento della divisione dei poteri nel periodo pre-fascista.

Secondo Tosato, ciascuno dei poteri deve essere pienamente responsabile ed avere un compito – per quanto possibile – separato da quello degli altri. In nome di questo principio egli non esita persino ad opporsi fortemente all'inserimento nella Costituzione dell'istituto del *decreto-legge* perché in contrasto con la separazione dei poteri. E quando l'Assemblea si pronuncia, invece, in senso opposto, Tosato presenta subito un emendamento per precisare che la mancata conversione del decreto-legge avrebbe implicato la perdita di efficacia fin dal momento della sua emanazione. Norma questa, come ben noto, accolta poi dalla Costituzione ma che, nelle intenzioni del proponente, avrebbe dovuto indurre il Governo ad evitare gli abusi dell'istituto, abusi che, malgrado la norma, si sono poi puntualmente verificati.

Del principio della separazione dei poteri, Tosato auspica del resto applicazioni sempre più ferme e più avanzate, anche su terreni meno consueti o addirittura rimasti sinora estranei ad essi. Mi riferisco anzitutto alla netta distinzione che egli vuole vedere realizzata tra potere costituito e potere costituente, tra potere legislativo (affidato distinta-

mente alle Camere) e potere di controllo politico, riservato (nel suo disegno) alla Assemblea Nazionale; nonché alla necessità di una più marcata separazione del potere giudiziario dal potere esecutivo. Ma non basta.

In un saggio pubblicato nell'ottobre del 1945 Tosato accenna alla necessità di tenere separato il potere civile da quello militare, e si sofferma anche sul potere di polizia: il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, così egli scrive, è attualmente nelle mani del Governo, in particolare del Ministro dell'Interno; ciò può dar luogo, come è avvenuto, ad inconvenienti gravissimi per effetto di facili o interessati abusi, inconvenienti *in faciendo* e, specialmente, *in omit-tendo*, da parte degli uomini di governo che sono uomini di partito. È chiaro invece, dice ancora Tosato, che il potere di polizia dovrebbe essere esercitato nel modo più rigorosamente imparziale, neutro, di fronte a qualsiasi corrente politica. Tutta l'organizzazione del potere di polizia andrebbe quindi attentamente riesaminata, conclude Tosato, nel concetto ispiratore del principio della divisione dei poteri, che potrebbe tornare sommamente utile e prezioso.

L'esperienza successiva ha confermato questa esigenza, anche se non si è riusciti sinora a fare molto di più che affidare il ministero degli Interni ad un personaggio riconosciuto largamente dotato di senso dello Stato più che di fedele militanza in un partito politico.

È dunque in un quadro fortemente garantista, e quanto mai attento alle esigenze dello Stato di diritto, che Tosato insiste nella sua idea di un rafforzamento del potere esecutivo. E la conferma definitiva viene dall'attenzione che egli dedica contemporaneamente a due altri temi, la cui vitalità deriva in lui dalla stessa matrice culturale: la necessità, per un verso, di mettere in atto solidi istituti di giustizia costituzionale, e per l'altro verso, di dare piena attuazione ad un sistema articolato di autonomie locali.

Per quanto attiene al primo punto, Tosato muove dalla considerazione che la presunta volontà generale non è in realtà che la volontà della maggioranza, e che quest'ultima può essere, come spesso è accaduto, più ingiusta e oppressiva che non la volontà di un principe. Ebbene, la Costituzione deve essere «rigida» per impedire che la maggioranza possa far prevalere e imporre la sua volontà in ogni caso. A questo stesso fine occorre attuare una giustizia costituzionale assolutamente indipendente, in grado di vigilare perché il *governo* della maggioranza non si tramuti nella *dittatura* della maggioranza.

L'aspetto interessante e poco noto di questa sua idea (mi riferisco ad un saggio pubblicato nel 1945) è che la giurisdizione costituzionale dovrebbe investire non solo le controversie che nascono in seguito ad atti del potere legislativo (così come poi è accaduto con la costituzione

della Corte Costituzionale), ma anche le controversie che nascono in seguito agli atti politici dei governi. Non c'è nessuna ragione al mondo, né la sovranità del Parlamento né la ragione di Stato, né il bisogno di libertà e di autonomia del governo che possano giustificare il riconoscimento a quest'ultimo di una sorta di «zona franca» in cui lo Stato di diritto cede di fronte alle esigenze dello Stato assoluto. Accanto a queste garanzie formali Tosato avverte il bisogno di garanzie sostanziali: ecco allora la sua convinta adesione all'idea di una istituzione generalizzata delle Regioni e di un'ampia valorizzazione di tutte le autonomie locali.

Su questo tema Tosato scrive pagine lucidissime, come forse nessun'altro, riuscendo ad evidenziare la distanza sconfinata della concezione che si esprime all'art. 5 della Costituzione, rispetto alla concezione precedente che vedeva nello Stato la fonte e il centro di convergenza di tutto ciò che non risulti considerato meramente privato.

Già l'opposto principio del decentramento, affermato nell'art. 5 ultima parte della Costituzione, sovverte questa concezione. Ma sono le autonomie locali, a cominciare dalla Regione, a rimuovere definitivamente le conseguenze dell'accentramento. L'art. 5 viene a dirci che anche gli enti locali ripetono la loro personalità direttamente dall'ordinamento costituzionale, non dallo Stato, che – per quanto in posizione eminente – non è il soggetto unico e solitario del diritto pubblico. Così esprimendosi, Tosato non solo si dichiara convinto assertore del pluralismo amministrativo ma chiarisce definitivamente che le sue preoccupazioni per un Esecutivo stabile ed efficiente non vengono da una posizione statalistica ma, semmai, all'opposto, dal desiderio di attivare tutte le componenti che, secondo le diverse vocazioni, liberamente concorrono, nel quadro unitario tracciato dalla Costituzione, alla promozione dell'interesse generale.

Al vertice di tutti questi studi e come chiave generale per la loro interpretazione non posso non ricordare, e concludo, il saggio da lui pubblicato su «Sovranità dello Stato e sovranità del popolo».

In questo suo lavoro l'Autore si cimenta con un tema particolarmente arduo sotto il profilo dogmatico, dovuto alla constatazione che la Costituzione della Repubblica, discostandosi dalla concezione tradizionale che faceva della sovranità un attributo esclusivo dello Stato, afferma invece che la sovranità risiede nel «popolo».

Tosato, dopo aver passato in rassegna e valutato criticamente le varie opinioni della dottrina costituzionalistica, perviene alla dimostrazione che il «popolo», in quanto titolare della sovranità, non si pone come elemento esterno e contrapposto allo Stato, ma si identifica con lo Stato, anche soggettivamente: cioè che il «popolo» non è altro che la collettività giuridicamente ordinata a Stato. A differenza,



dunque, del passato, nonché di altri ordinamenti che non accolgono il principio della sovranità popolare, nello Stato moderno – dice Tosato – ogni dualismo fra lo Stato in sé, cioè il popolo, e lo Stato soggetto, cioè quello che la dottrina suole invece identificare col governo e con l'apparato organizzativo, questo dualismo viene a cessare perché superato e risolto attraverso l'identificazione di termini già distinti e contrapposti.

Non posso ovviamente qui riferire i passaggi e lo sviluppo del pensiero di Tosato su questo punto; ma non posso neppure tacere due considerazioni che egli ne ricava. La prima è che, se lo Stato moderno si riconosce dalla sovranità popolare e da questa corrispondenza della persona dello Stato allo Stato in sé, cioè al popolo, appare evidente (scrive Tosato) non soltanto il significato involutivo e aberrante della teoria nazista del Führer, ma anche il significato distorsivo e talora tendenzioso della concezione tedesca (e non solo tedesca ma anche in parte italiana, e non solo durante il fascismo), secondo la quale la persona-Stato è considerata come qualcosa di astratto e di mitico, come una entità superindividuale, distaccata dagli uomini e trascendente, se non addirittura divina, avente finalità e interessi *suo*i, superiori e diversi da quelli dei cittadini.

La seconda considerazione nasce dalla consapevolezza di quanto una più rigorosa ed esatta definizione della sovranità popolare possa influire beneficamente sull'azione dei pubblici funzionari. Tosato giudica infatti pericolosa la concezione dei pubblici funzionari come organi dello Stato: questa concezione, penetrata nella loro mentalità, produce infatti il pericoloso effetto che spesso, troppo spesso, i funzionari e gli incaricati di pubblici servizi si credano o diano l'impressione di ritenersi, nell'esercizio della loro competenza, non già i rappresentanti (personalmente individuati e responsabili) agenti in nome e per conto del popolo, bensì gli organi di quel fantasma inafferrabile ed inaccessibile che è, come viene rappresentato in una parte della dottrina, la persona dello Stato. Organi, quindi, ed espressione di un ufficio che nasconde e assolve la loro personalità, così che tutto si svolge e procede nel campo della «impersonalità», il che significa troppo spesso «irresponsabilità».

Può essere che considerazioni come queste, in cui noi oggi ci possiamo facilmente riconoscere, ma che allora erano sicuramente di rottura rispetto ad una tradizione culturale del tutto opposta, siano venute non a caso da uno studioso che era anche un cattolico convinto.

Può essere, dunque, che abbia ragione Giuliano Amato, giurista di altra sponda (come è noto) quando, nello scrivere la presentazione degli scritti in onore di Tosato, lo comprende tra quei pochi che, unitamente ad Aldo Moro e a Costantino Mortati, hanno assolto al com-

pito di immettere la cultura cattolica nel tessuto istituzionale, liberandola, come dice Amato, del suo originario antistatalismo.

A me pare, tuttavia, che nelle considerazioni che ho riferito, e più in generale nel pensiero di Tosato, non ci sia soltanto questo: una sorta di emancipazione o di liberazione da posizioni di diffidenza e di prevenzione verso lo Stato. In realtà il contributo di Tosato giurista costituisce una maturazione e un avanzamento significativo di tutta la moderna dottrina del diritto pubblico dello Stato, dottrina da lui studiata ed elaborata a vantaggio di tutti, non di questi o di quelli.

La verità è che, se Tosato era per un verso un cattolico, aveva allo stesso modo, come pochi altri, un senso altissimo della laicità dello Stato: e ad essa ha saputo rimanere fedele, non meno che al suo credo religioso.

Nel chiudere questa rievocazione devo chiedere perdono a tutti i presenti, ma soprattutto a Lui – che la Fede ci dice qui parimenti presente, sebbene in modo invisibile – per la limitatezza di quanto ho ricordato. Per rimediare non mi resta che fare mio l'invito che già altri ha rivolto ai giovani giuristi in fase di formazione: l'invito ad includere nel proprio itinerario di ricerca, ove già non l'avessero fatto, gli scritti dell'eminente studioso che questa Accademia ha voluto oggi, per mio tramite, ricordare.

UMBERTO POTOTSCHNIG